PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI DAIANO



PRG PIANO REGOLATORE GENERALE

4[^] VARIANTE – MARZO 2019

Prima adozione: delibera consiglio comunale n° Conferenza di pianificazione: verbale n°

Conferenza di pianificazione: verbale n° del Seconda adozione: delibera consiglio comunale n° del

VERIFICA di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica

Progettista:

del

Ing. Marco SONTACCHI

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI TRENTO - • -

dott. ing. MARCO SONTACCHI ISCRIZIONE ALBO N° 1756

equipeFiemme

studio tecnico associato Piazza Scopoli, 9 - 38033 CAVALESE (TN) Tel.- Fax 0462/342988

Collaborazione U.T.C.: Arch. Francesca VOLPETTI

1. Premessa

L'art. 20 della L.P. 15/2015 prevede che le Varianti ai Piani regolatori comunali siano sottoposte, all'interno delle procedure di loro formazione, ad una verifica degli effetti ambientali significativi prodotti dalle modifiche apportate.

La Variante in essere, deve pertanto essere elaborata sulla base di una "Rendicontazione urbanistica" che espliciti e verifichi la coerenza delle scelte pianificatorie con i piani sovraordinati ed in particolare con il Piano territoriale delle Comunità. In assenza di quest'ultimo, l'art. 12 del D.P.P. n. 15/68 Leg. del 14.09.2006, modificato successivamente dal D.P.P. n. 29/31 Leg del 24.11.2009, stabilisce che le Varianti siano sottoposte a rendicontazione urbanistica per stabilire la loro coerenza rispetto al quadro delineato dal P.U.P.

La presente Variante al PRG del Comune di Daiano ricade in questa seconda fattispecie.

Verificato il quadro normativo di riferimento e gli obiettivi della rendicontazione urbanistica, le disposizioni provinciali operano una differenziazione tra le varianti assoggettabili a rendicontazione e quelle che, considerata la portata delle modifiche introdotte al piano vigente, ne sono esenti.

Tale differenziazione fa riferimento alla natura e al numero delle varianti previste ed in particolare alle porzioni di territorio sulle quali esse insistono. La normativa specifica in tal senso, che non sono soggette a procedura di rendicontazione le Varianti per opere pubbliche e le Varianti le cui modifiche ricadono in ambiti consolidati (compresi i centri storici), qualora i relativi progetti non siano sottoposti a VIA – Valutazione di Impatto Ambientale.

2. Contenuti della Variante e fasi di valutazione

La quarta Variante del PRG del Comune di Daiano si può definire di assestamento in quanto agisce puntualmente sul territorio, mantenendo inalterata la struttura complessiva ed il disegno di insieme tracciato dal PRG vigente.

Ci si è posti come obiettivo principe, quello di adeguare le indicazioni alla normativa ed aggiornandola alle nuove disposizioni dettate dalla L.P. 15/2015, e del Regolamento Urbanistico-Edilizio, oltre alla volontà di modificare alcune specifiche situazioni pianificatorie.

L'Allegato III del D.P.P. n. 15/68 Leg. del 14.09.2006 e s.m. prescrive che le fasi di autovalutazione dei Piani, indipendentemente dal livello di pianificazione considerato, siano:

- Verifica di assoggettabilità;
- Elaborazione del rapporto ambientale;
- Informazione sulla decisione.

In primis quindi, pare evidente che bisogni attentamente valutare se sussistono i requisiti di assoggettabilità alla procedura di rendicontazione urbanistica.

3. Verifica dell'assoggettabilità alla procedura di rendicontazione urbanistica della variante al P.R.G.

In prima analisi appare evidente che rispetto al numero di modifiche introdotte e in considerazione della loro portata, la presente variante al PRG possa considerarsi esente dalla necessità di verificare preventivamente gli effetti ambientali prodotti.

Risulta in ogni caso utile, ove necessario, operare una verifica puntuale su ciascuna modifica apportata al fine di verificare preliminarmente:

- a) gli effetti diretti ed indiretti sulle aree "Rete Natura 2000" (SIC e ZPS);
- b) l'assoggettabilità delle opere previste alla procedura di VIA;
- c) il grado di coerenza interna rispetto al quadro delineato dal PRG vigente;
- d) il grado di coerenza esterna rispetto alla pianificazione sovraordinata (PUP, PGUAP, Carta delle risorse Idriche).

Le modifiche apportate sono meglio descritte nella Relazione Illustrativa allegata alla presente Variante e che di seguito andremo sinteticamente ad elencare, valutando se queste producano effetti ambientali significativi oppure se possano rientrare nell'elenco del comma 8) dell'art. 3bis del D.P.P. n. 15/68 Leg. del 14.09.2006 e s.m. per cui non serva applicare il procedimento di rendicontazione urbanistica.

Variante n°1: modifica, ampliando, la destinazione d'uso di area pertinenziale di edificio storico isolato, di proprietà comunale, sede dell'associazione Alpini di Daiano.

La destinazione d'uso del suolo attuale è a pascolo e parte a bosco (parte marginale e sfrido di precedenti modifiche di destinazioni d'uso), ad area a verde pubblico. Tale modifica di fatto amplia la previsione all'uso attuale di tali spazi che vengono utilizzati come aree ludico/ricreative a servizio della popolazione ma data la sua conformazione a gradoni non è possibile utilizzarla al meglio se non espandendo tale destinazione d'uso.

Il tutto come meglio si evince dalla documentazione fotografica. La modifica ricade in area di Tutele Ambientale e determina un aggiornamento delle aree boscate del territorio comunale.





Variante n°2: consistente nella modifica della destinazione di zona che da verde attrezzato diviene spazio a servizio della mobilità in quanto si tratta di marciapiede. Tale variante, dovuta alla nuova mappa catastale, precisa l'uso reale della area. Inoltre si restringe la fascia di rispetto cimiteriale che viene ricalcolata dalla reale posizione del cimitero a termine del suo ampliamento. La variante non comporta effetti ambientali significativi e ricade nella lettera b), comma 8 dell'art. 3bis del D.P.P. n. 15-68/Leg del 14 settembre 2006.

Variante n°3: viene ridefinita la fascia di rispetto cimiteriale rispetto alla reale struttura e dimensione del cimitero determinata a termine del suo ampliamento. La variante non comporta effetti ambientali significativi.

Variante n°4: si tratta di una correzione di errore materiale consistente nell'inserimento, come da conformazione della particella e della reale viabilità locale, della previsione di potenziamento della stessa. Inoltre si restringe la fascia di rispetto cimiteriale che viene ricalcolata dalla reale posizione del cimitero a termine del suo ampliamento. La variante non comporta effetti ambientali significativi e ricade nella lettera b), comma 8 dell'art. 3bis del D.P.P. n. 15-68/Leg del 14 settembre 2006.

Varianti alle Norme di Attuazione: oltre a quelle prettamente legate all'aggiornamento dettato dalla L.P. 15/2015 e dal Regolamento Urbanistico – Edilizio per cui sono stati rivisti i parametri edificatori con riguardo ai contenuti di piano vigente, sono state introdotte le seguenti modifiche:

- 1. Valutazione di tre schede (n° 39 **variante n°5** della cartografia, nuova scheda n° 93/a corrispondente alla **variante n°6** e modifica alla scheda n°108 lasciando comunque il suo grado di protezione invariato) del centro storico accogliendo le richieste specifiche dei cittadini.
- 2. Modifica della previsione di demolizione dei manufatti accessori non censiti, se assentiti, con la previsione di ristrutturazione degli stessi.
- 3. Adeguamento normativo della programmazione urbanistica commerciale
- 4. In previsione della fusione del 01.01.2020, dei Comuni di Daiano, Carano e Varena, nel comune "Ville di Fiemme" si è provveduto a unificare il più possibile le norme al fine di adeguare le stesse sia nel numero degli articoli che nelle previsioni di aree che sono presenti in uno o nell'altro comune. Nel caso in cui nel comune specifico non sia prevista ad oggi, tale destinazione d'uso, non si potrà applicare la norma seppur prevista nelle NdA.

Le destinazioni d'uso aggiunte per Daiano sono:

- Area produttiva del settore secondario locale e di completamento;
- Area produttiva del settore secondario di nuovo impianto o di ristrutturazione;
- Area commerciale al dettaglio;
- Area per attività estrattive;
- Area per campeggi;
- Aree agricole pregiate di rilevanza locale;
- Aree ad elevata integrità;
- Aree per attrezzature di livello sovra locale;
- Piste ciclabili;
- Aree di recupero ambientale;
- Fasce di rispetto dei laghi;
- Sito di interesse comunitario S.I.C.

Alla luce di queste considerazioni si può pertanto affermare che la presente **Quarta Variante del Comune di Daiano** non necessita di ulteriori verifiche, rientrando a pieno nei casi previsti dall'art. 3bis, comma 8) del D.P.P. n. 15-68/Leg. e pertanto non è soggetta a rendicontazione urbanistica ai sensi dell'ormai noto D.P.P. n. 15-68/Leg.

Daiano, marzo 2019 II tecnico:

Ing. Marco SONTACCHI